

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 12-A-bis

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **LEZZA**, *per la minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MARTINAT

nell'ambito del procedimento penale n. 1918/04 RGNR - Torino

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI TORINO

Presentata alla Presidenza il 15 dicembre 2005

ONOREVOLI COLLEGGI!

In relazione agli appalti per alcuni lavori di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, e per taluni lavori di manutenzione e messa in sicurezza di altre opere stradali del Piemonte, la procura della Repubblica di Torino ha iniziato a svolgere, qualche tempo fa, indagini preliminari a carico di taluni soggetti, segnatamente imprenditori e pubblici amministratori, ipotizzando a carico di costoro il concorso in reati vari: turbativa d'asta, abuso d'ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Nel corso delle intercettazioni telefoniche, autorizzate nei confronti dei predetti indagati, ad avviso del P.M., sarebbe emerso un coinvolgimento dell'onorevole Martinat, in termini di concorso *ex* articolo 110 c.p., tale da comportare l'iscrizione anche di questi nel registro degli indagati. Cionondimeno la stessa procura non riteneva di richiedere la preventiva autorizzazione alla Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003; cosicché le intercettazioni proseguivano, registrando altre conversazioni, talune delle quali vedevano ancora la partecipazione diretta del parlamentare.

Con l'ordinanza del 3 ottobre 2005, il G.I.P. decideva sulla richiesta del P.M. che, richiamando l'art. 6 della predetta legge n. 140, concernente invero le ipotesi di « procedimenti riguardanti terzi », chiedeva che fosse ritenuta la necessità di utilizzare, nell'ambito del procedimento in oggetto, le conversazioni che avevano visto partecipe l'on. Martinat.

Con l'anzidetto provvedimento, emesso in camera di consiglio in conformità dell'art. 268 comma 6 c.p.p., il G.I.P. — dopo aver rigettato una eccezione di legittimità costituzionale proposta dai difensori degli indagati, in ordine agli articoli 4 e 6 dell'anzidetta legge n. 140, con riferimento alla mancata esplicita previsione in tali articoli delle intercettazioni « indirette » del parlamentare indagato — formulava la richiesta di autorizzazione alla utilizzazione processuale delle relative conversazioni.

* * *

Dall'ordinanza del G.I.P. e dagli allegati, si evincerebbe anzitutto che — secondo l'ipotesi accusatoria — diversi soggetti avrebbero concorso nella turbativa d'asta relativa ad un'illegittima aggiudicazione, a favore di tale Procopio Vincenzo, titolare della STI srl, di una gara di appalto relativa alla realizzazione di scavi geologici di sondaggio, finalizzati alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione.

In estrema sintesi diremo qui che le telefonate intercorse tra il Procopio, tale Walter Benedetto, responsabile della Direzione Costruzione LTF, e tale Desiderio Giovanni, membro dell'Agenzia Torino 2006, suffragherebbero l'ipotesi — secondo gli inquirenti — di un interessamento a monte dell'on. Martinat, affinché fosse presa in benevola considerazione l'offerta del Procopio, invitato peraltro a costituire una associazione temporanea di impresa con la Metropolitane Milanesi S.p.A., per rendere la sua offerta più credibile e

solida. Pur consapevoli che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, ci pare utile e doveroso aggiungere che la conclusione della vicenda è che l'ATI, formata dalla STI s.r.l. e dalla M.M. S.p.A., non risultò vincitrice di quella gara.

In ordine al secondo episodio incriminato — l'appalto per la variante della s.s. 589 (c.d. variante di Avigliana), ed alle relative imputazioni di abuso d'ufficio — in breve diremo soltanto che la vicenda trae origine da una convenzione intervenuta nel luglio 2004 tra l'Agenzia Torino 2006, l'ANAS e la SITAF, con cui a questa ultima veniva delegato il ruolo di stazione appaltante, per l'esecuzione di uno dei due lotti della variante.

A tal proposito pare doveroso evidenziare pregiudizialmente che l'ordinanza del G.I.P., e la stessa precedente richiesta del P.M., riconoscono che nelle conversazioni tra l'on. Martinat ed i suoi interlocutori non si fa mai riferimento alla vicenda in oggetto.

Il terzo episodio, che ci occupa — come gli altri — per i risvolti *ex lege* n. 140, e che è minimale rispetto agli altri per il valore dell'opera, riguarda l'aggiudicazione dei lavori della c.d. variante Cossato.

L'Ares, ovverosia l'Agenzia regionale delle strade, Ente della Regione Piemonte, il 20 aprile 2004 stabilì che doveva essere bandita una gara per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori già detti. Il 28 luglio successivo veniva pubblicato il bando di gara.

Dalle intercettazioni risulterebbe, secondo gli inquirenti, che Procopio Vincenzo sapeva della decisione interna dell'Ares, e della pubblicazione del bando, già dal 29 aprile. Risulterebbe altresì che il direttore generale dell'Ares, tale Nicola Chiatante, avrebbe suggerito al Procopio di non allearsi con la società « Bonifica », bensì con la società STEA, di cui il Chiatante era stato in passato dipendente. Egli poi sarebbe stato individuato come responsabile del procedimento amministrativo, ed avrebbe così pilotato la gara in favore della STI s.r.l., che in effetti se l'aggiudicò.

Sul quarto episodio indagato, inerente ancora a lavori relativi alla s.s. 589, nel comune di Pinerolo, l'appalto sarebbe stato turbato al fine di aggiudicarlo all'impresa LIS s.r.l., il cui amministratore delegato è tale Andrea Barone, ed il cui procuratore è tale Preda Gianluigi.

Secondo l'accusa, gli esponenti della LIS s.r.l. avevano contatti privilegiati con la commissione aggiudicatrice; tanto è vero che, già due giorni prima che fosse reso pubblico, essi seppero dell'esito sfavorevole della gara. Il 23 febbraio 2004 l'on. Martinat fu contattato dal Desiderio, il quale lo informò sulla delusione del Barone. Successivamente quest'ultimo chiese direttamente un appuntamento al Martinat, che glielo fissò per il 30 aprile.

Ad ogni buon conto, anche per questa fattispecie, dall'Allegato 2 alla richiesta del G.I.P. risulterebbe che la LIS non è riuscita poi a ribaltare l'esito per lei sfavorevole della gara.

* * *

Insomma questo « benedetto » onorevole Martinat non avrebbe influenzato alcunché, o perché incapace ed impotente, ancorché vice Ministro, o perché volutamente inerte e totalmente indifferente rispetto all'esito delle gare. *Tertium non datur.*

* * *

Ai fini della decisione del caso che ci occupa, devo qui ricordare innanzitutto che non è in discussione l'utilizzabilità, del tutto pacifica, delle conversazioni intervenute tra terzi, cioè tra persone diverse dal parlamentare, anche quando il contenuto riguardi quest'ultimo (come peraltro ha recentemente deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 163 del 2005, per una nota vicenda riguardante il senatore Emilio Colombo). Qui è in gioco soltanto l'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche alle quali ha partecipato direttamente il Martinat; poiché queste, e solo queste, sono oggetto della tutela dell'articolo 68

della Costituzione, e della legge attuativa n. 140 del 2003.

La legge invero non prevede un parametro, ovverosia quale criterio debba essere usato per la concessione o meno dell'autorizzazione richiesta dal G.I.P.; né esiste già, per tali casi, una giurisprudenza per la fattispecie in esame, come è invece per gli altri casi dell'art. 68, che prevedono come condizioni di procedibilità — al secondo e terzo comma — le autorizzazioni preventive in tema di perquisizioni, di misure cautelari restrittive della libertà personale, di sequestro della corrispondenza, e, appunto, di intercettazioni, che — così è anche per l'art. 4 della legge n. 140 — sono soltanto quelle espletate sulle utenze del parlamentare, evidentemente indagato. Dice infatti l'ultimo comma dell'art. 68: « *Analoga autorizzazione è richiesta (alla Camera) per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni...* ». Dice ancora l'art. 4 della legge n. 140: « *Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento ispezioni personali, ... intercettazioni, ... l'Autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene* ».

Quello che ci occupa nella fattispecie, invece, non è un caso di procedibilità, ma soltanto di utilizzabilità dei mezzi di prova costituiti dalle intercettazioni « indirette », che sono previste dall'art. 6 — comma 2 — legge n. 140, come conversazioni di un parlamentare in un « procedimento riguardante terzi »; e cioè conversazioni captate su utenze di indagati terzi, alle quali abbia partecipato occasionalmente un parlamentare.

A nostro avviso l'art. 6, a differenza dell'art. 4, non contiene l'attuazione di un precetto costituzionale, perché è un'estensione della normativa, anzi un'aggiunta, che finisce dunque con il collocarsi e con l'operare al di fuori dell'ambito e del contenuto propri dell'art. 68 della Costituzione, che difatti non prevede le intercettazioni c.d. indirette. Ancora a nostro modesto parere — e questo ci preme ancora di più evidenziare — la fattispecie in oggetto, a sua volta, è chiaramente al di fuori della previsione dell'art. 6, perché

quest'ultimo — lo abbiamo già ricordato — concerne soltanto i « procedimenti riguardanti terzi », mentre nel caso in esame anche l'on. Martinat è indagato, con altri, nel procedimento. E questa non è una differenza da poco, perché evidentemente un conto è chiedere un'autorizzazione preventiva all'intercettazione, altro conto è intercettare, e dopo — a fatto compiuto — chiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni.

Anche per ciò — lo diciamo incidentalmente, ma abbastanza convintamente — crediamo che l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dai difensori del Martinat dinanzi al G.I.P., non possa dirsi infondata, tanto meno manifestamente, come ha concluso il giudice di Torino, con un'ordinanza che rispettiamo, ma che non condividiamo affatto. Tale specifica questione non rientra nella nostra competenza decisionale, e dunque non può essere oggetto, in questa sede, di una più ampia ed utile motivazione a sostegno della nostra conclusione, che avrebbe visto la più corretta e opportuna soluzione nella richiesta trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ai fini che ci occupano, ci limiteremo dunque ad evidenziare la particolarità della presente fattispecie soltanto per rilevare come, fuoriuscendo dalla previsione dell'art. 6 della legge n. 140, l'ipotesi in discussione finisce per ricollocarsi, per taluni aspetti di cui diremo tra poco, nell'ambito dell'art. 4 della stessa legge, e comunque dell'art. 68 della Costituzione.

Infatti, indagando inizialmente su taluni soggetti privati, dall'A.G. di Torino legittimamente sono state disposte intercettazioni soltanto sulle utenze di costoro. Senonché nulla è cambiato, anche quando doveva prevedersi abbastanza scontatamente, che sarebbero state intercettate — questa volta non più occasionalmente, come in precedenza, e dunque non più legittimamente — altre conversazioni del parlamentare, diventato intanto indagato, per concorso nella stessa vicenda e negli stessi reati ascritti ai terzi, a seguito della rituale iscrizione del suo nome nel registro relativo.

Ci soccorre sul punto un'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, la n. 10772 del 04/02/2004 (sempre relativa al caso del senatore Colombo), ove si legge espressamente: « *un caso particolare ... è quello nel quale le indagini riguardino terze persone e, nel corso delle intercettazioni, emergano conversazioni o altre comunicazioni dalle quali possa evincersi una partecipazione al reato del parlamentare. In questo caso è da ritenere che la disciplina applicabile ...sia quella dell'articolo 4 legge n. 140, perché è questa norma che disciplina i casi nei quali devono eseguirsi, nei confronti di un membro del Parlamento, provvedimenti in qualche modo idonei a limitare o ad interferire sullo svolgimento delle sue funzioni* ».

A questo punto appare scontato e doveroso anzitutto il rilievo che la legge n. 140 — che comunque, finché vigente, va indubitabilmente applicata, condivisa o meno che sia — si è rivelata difettosa e lacunosa, ed andrebbe dunque rivisitata, con riferimento anche alla mancata previsione della particolare fattispecie in oggetto, che è la questione sollevata dai difensori del Martinat dinanzi al GIP.

Intanto però la condotta processuale dei magistrati obiettivamente ha finito con il « giocare » su tale lacuna legislativa, aggirando la norma, e comunque privando della tutela disposta dall'art. 4 il parlamentare indagato, ormai interlocutore niente affatto occasionale ed imprevisto, come è invece quello, e solo quello, preso in considerazione dall'art. 6 ! Non vi è chi non veda come sia enorme la differenza !

E dunque le ulteriori conversazioni del Martinat sono state così intercettate senza la doverosa e preventiva autorizzazione (peraltro da richiedere sempre tempestivamente, così come tempestiva deve essere la iscrizione nel registro degli indagati); con il calcolo di sanare successivamente il relativo vizio di procedibilità, mediante il ricorso alla diversa norma dell'art. 6; nella cui previsione si vorrebbe ora fare sussumere la fattispecie concreta che ci occupa, ma del tutto impropriamente. Infatti si è pervenuti a tale soluzione (per un'errata e non condivisibile interpretazione), ap-

punto attraverso la consapevole disapplicazione dell'art. 4, e dunque, come surroga postuma del superamento della garanzia costituzionale disposta per il parlamentare; così riducendosi altresì a dovere ignorare, contestualmente ed insuperabilmente, l'evidenza che il procedimento non è contro terzi, ma (anche) contro il parlamentare Martinat !

Sulle anzidette lacune ed incertezze della legislazione, e sull'equilibrata ed importante ponderazione dei valori in gioco, avrebbe dovuto, conseguentemente ed istituzionalmente, pronunciarsi la Corte costituzionale; dalla cui opportuna sentenza sarebbero derivate tutte le legittime conseguenze sul piano processuale, per l'on. Martinat, oltre che su quello legislativo in generale, sul quale comunque potrà e — riteniamo — dovrà operare organicamente il prossimo Parlamento.

Per intanto, in ordine all'autorizzazione richiesta dal G.I.P., ed in linea con i rilievi sinora svolti (che non possono, e dunque non vogliono, essere l'esercizio di una interpretazione autentica), dobbiamo concludere, senza ombra di dubbio, tenuto conto in particolare della qualità di indagato rivestita dall'on. Martinat, che il parametro da utilizzare per il nostro collega è quello del *fumus persecutionis*, elaborato dalla giurisprudenza per tutti i casi previsti dall'art. 68 della Costituzione, e dunque anche per il richiamato art. 4 della legge attuativa n. 140. Ecco l'aspetto particolare, per il quale in questa discussione entra ancora in gioco, legittimamente e fondatamente, quell'art. 4, il cui richiamo — a noi pare — non dovrebbe scandalizzare i colleghi « di parte avversa »; la cui critica rimane peraltro sterile e priva di sbocchi, anche perché non giunge ad indicare e motivare un diverso e sostenibile parametro, comunque necessario per decidere, quale che sia.

A nostro avviso, tale *fumus*, che può anche prescindere da un intento persecutorio ed essere integrato da meri dati obiettivi, ricorre nella fattispecie, sulla base — tra l'altro — di due diverse considerazioni: l'evidente disapplicazione già detta dell'art. 4 della legge n. 140, con

conseguente violazione della relativa garanzia, nonché la irrilevanza delle risultanze probatorie emergenti dalle conversazioni intercettate tra l'on. Martinat ed i suoi interlocutori, il cui merito — come in ogni altra ipotesi dell'articolo 68 della Cost. — ci interessa e ci impegna necessariamente, ancorché soltanto per la specifica finalità che ci compete.

Su questo secondo punto dovremmo rimandare alla parte iniziale della relazione, i cui dettagli non c'è qui tempo di riferire. Per cenni diremo soltanto che, per uno dei quattro episodi incriminati, sia lo stesso P.M. che il G.I.P. rilevano come nelle intercettazioni dirette non si faccia alcuna menzione di quella vicenda; e che, per altri due episodi di presunta turbativa d'asta — sappiamo bene che è un reato di pericolo — l'ipotizzato coinvolgimento del Martinat non avrebbe determinato alcun esito favorevole per le imprese « amiche ».

In sintesi osserveremo altresì, ancora più doverosamente ed opportunamente, come tali conversazioni siano sostanzialmente neutre sotto il profilo degli indizi di colpevolezza, perché non rivelano, da parte di alcuno, specifiche condotte di intermediazioni illecite, quali indebite pressioni sugli organi della P.A., violazioni di norme sui pubblici incanti, ed in generale alterazioni del gioco della concorrenza. Esse proverebbero soltanto una buona frequenza di rapporti tra il Martinat e gli altri indagati; rapporti che certamente non potranno sorprendere nessuno e non hanno alcuna valenza probatoria, dal momento che costoro sono personaggi del mondo delle imprese, della politica locale e della P.A., e che il Martinat, attualmente anche vice-Ministro, è deputato piemontese, proprio di quel territorio, e sin dalla VIII Legislatura.

È questa sua mera funzione parlamentare ed istituzionale che a noi risulta, attraverso le sue conversazioni telefoniche, avere esercitato l'on. Martinat nella fattispecie, come capita a tanti di noi, qui a Roma o ancor più nei nostri territori!

Questo è il giudizio sostanziale che qui abbiamo il dovere ed il potere di formulare, in positivo o in negativo che sia, nel momento in cui siamo investiti per le ipotesi come quella in esame, che — lo ripetiamo per l'ultima volta — nulla hanno a che fare con l'art. 6, che tutela la *privacy* del parlamentare, ma devono da noi essere valutati *ex art. 4*, che ha ad oggetto l'autonomia del Parlamento e la sua tutela.

Di questo si tratta! E questo va detto e sottolineato, conclusivamente, al di là delle possibili ipocrisie e delle strumentalizzazioni di parte!

Tali ulteriori conclusioni, sia pure superflue, rendono sostanzialmente innocua, e dunque più accettabile, nella concreta fattispecie, la sanzione prevista dall'art. 6, comma 5, per il caso di diniego dell'autorizzazione; ovvero sia quella distruzione immediata della documentazione delle intercettazioni che, in una diversa ipotesi ma non nel nostro caso, avrebbe potuto, altrimenti, pregiudicare definitivamente l'accertamento della verità, e magari anche una verifica dell'innocenza degli imputati.

Per tutti questi motivi, che intendono riaffermare prioritariamente principi sacrosanti, in tema di garanzie e di separazione di poteri, chiedo che l'Assemblea deliberi nel senso di negare l'autorizzazione richiesta.

Giuseppe LEZZA, relatore
per la minoranza.